

Le finanze municipali sono in condizioni tristissime pel mal-governo della cosa pubblica, alla quale nessuna cura prestano gli amministratori, fra loro discordi e negligenti perfino nell'intervento alle sedute.

A tanto disordine non può trovarsi rimedio adeguato che nello scioglimento di quella rappresentanza.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla M. V. l'unito schema di decreto, col quale viene a ciò provveduto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3^a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceriana, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rosa Arturo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Bellagio (Como).

SIRE!

L'Amministrazione del Comune di Bellagio, in provincia di Como, sorta dalle elezioni generali del 1895, non ha corrisposto alla fiducia della cittadinanza, e si è mostrata deficiente di quella forza di vitalità, indispensabile per un normale e retto funzionamento. Basti, a prova di ciò, accennare al fatto che non si è mai riesciti ad eleggere il Sindaco.

Molte ed importanti questioni sono quindi restate insolute, come quelle dell'acquedotto, della regolarizzazione dell'uso dell'acqua, dell'applicazione della tassa di posteggio, della sistemazione dell'ufficio municipale e del servizio dei canoni livellari.

Aggiungasi, inoltre, che di venti Consiglieri assegnati al Comune, ben otto sono dimissionari.

Si rende pertanto necessario ed urgente il provvedere alla riorganizzazione di quell'Amministrazione mercè l'opera attiva ed efficace di un R. Commissario, che spiani in pari tempo la via ad una rappresentanza più omogenea e più vitale.

A tal uopo mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3^a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bellagio, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Pietro Frigerio è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 17 aprile 1898, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Montajone (Firenze).

SIRE!

Col 4 maggio prossimo venturo scadrà il termine di tre mesi di straordinaria amministrazione nel Comune di Montajone, in provincia di Firenze. Ma per quel giorno il Regio Commissario non potrà aver compiuto la sua missione, dovendosi ancora definire alcuni affari di non lieve importanza. E poichè è anche opportuno che le elezioni coincidano con l'epoca normale per la rinnovazione parziale del Consiglio, ed abbiano luogo in base alla lista riveduta nell'anno in corso, si rende necessaria una proroga di due mesi.

A tale intento mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 27 gennaio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montajone, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbero ricostituire il Consiglio comunale di Montajone, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.